

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SULLE QUOTE DI SRL

Rev. 4 - settembre 2017



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

TRASFERIMENTO QUOTE DI S.R.L.

Riferimenti normativi: artt. 2469, 2470, 2471 bis c.c., - Legge 12.8.1993 N. 310

La trascrizione va fatta sia in caso di atto tra vivi che in caso di successione a causa di morte e tutte le volte che si verifica:

- un trasferimento della proprietà o della nuda proprietà della quota
- la costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto
- la costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno
- sequestro giudiziario e conservativo
- intestazione e reintestazione fiduciaria ai sensi della L. 23/11/1939 n. 1966

Se per effetto del trasferimento di quote la Società diventa unipersonale o ricostituisce la pluralità dei soci bisogna darle la relativa pubblicità, per la quale si rinvia alla guida socio unico . ricostituzione+

1- L'ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE TRA VIVI

TERMINE: 30 gg. dalla data dell'atto

COSTI: diritti di segreteria: " 90,00; imposta di bollo : " 65,00

SOGGETTI OBBLIGATI: notaio o professionista iscritto alla sezione ~~%A+~~ dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (art. 36 comma 1/bis DL 112/2008 convertito in legge 133/2010).

COMPILAZIONE PRATICA :

Modello S informatico, codice atto A18;

Allegare:

copia autentica della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico sottoscritta digitalmente dal notaio oppure l'atto redatto secondo quanto previsto a pag. 7 della presente guida nel caso di deposito da parte del professionista.

NOTA BENE:

Se a seguito di operazioni di fusione, scissione, conferimento, trasferimento di azienda, ecc, si determina un trasferimento di diritti sulle quote di srl, è necessario effettuare la relativa pubblicità: non esistono automatismi.

Legittimato al deposito è il notaio che ha stipulato l'atto principale oppure un amministratore della società.

Si ricorda che, a seguito dell'abolizione del libro soci per le srl e della nuova funzione di pubblicità che il registro imprese ha assunto in materia, è importante che l'amministratore si attivi affinché la compagine sociale della società sia aggiornata.

2 È USUFRUTTO

Riferimenti normativi: art. 2352 c.c.

TERMINE: 30 gg. dalla data dell'atto

COSTI: per diritti di segreteria e imposta di bollo si rimanda alla tabella sul sito camerale alla pagina <http://www.an.camcom.gov.it/registro-imprese/guide-agli-adempimenti>

SOGGETTO OBBLIGATO: Notaio, commercialista (sentenze del giudice del registro di Brescia del 2014).

COMPILAZIONE PRATICA:

MODELLO S: scegliere indicazione analitica dei trasferimenti, codice Atto (A18).

Si gestisce come una cessione quote con un dante causa (il proprietario) a cui corrispondono due o più soggetti aventi causa :

- il proprietario stesso con l'indicazione del suo titolo di possesso NUDA PROPRIETA'
- l'usufruttuario con l'indicazione del suo titolo di possesso USUFRUTTO

ALLEGATI: copia autentica della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico sottoscritta digitalmente dal notaio.

N.B.: Nel caso di estinzione dell'usufrutto procedere nel modo inverso senza allegare alcun atto nel caso di morte dell'usufruttuario.

3 - SEQUESTRO DI QUOTA (Sequestro giudiziario e sequestro conservativo) , PEGNO

Riferimenti normativi: 2470 e 2471 bis c.c. e per rinvio art. 2352 c.c.

Sulla base delle norme sopra indicate, degli orientamenti del Conservatore e del Giudice del Registro, le comunicazioni potranno riguardare:

- Iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota s.r.l
- Iscrizione del pegno, dell'usufrutto e del sequestro (sia conservativo che giudiziario) di quota s.r.l., e degli eventuali atti consequenziali.

Nel caso di sequestro, la quota viene vincolata e tolta dalla disponibilità del proprietario: ai sensi dell'art. 2352 c.c., il diritto di voto e altri diritti amministrativi sono esercitati dal custode.

Legittimato alla presentazione è l'amministratore oppure il beneficiario del vincolo o dal suo avvocato; in caso di trasmissione diretta da parte di altre pubbliche amministrazioni, il Registro delle Imprese opera la registrazione d'ufficio.

Alla domanda va allegata copia conforme del provvedimento che ha originato la procedura, completo delle notifiche al proprietario e alla società.

Il pegno è efficace e opponibile verso la società dal momento dell'iscrizione del vincolo sul libro soci. (ora depositato al RI)

L'espropriazione inizia con un atto di pignoramento (art. 491 c.p.c.) che va notificato personalmente al socio debitore e alla società e successivamente iscritto nel Registro delle imprese e, a cura degli amministratori, nel libro soci (art. 24711 c.c.)

TERMINE: nessuno

COSTI: per diritti di segreteria e imposta di bollo si rimanda alla tabella sul sito camerale alla pagina <http://www.an.camcom.gov.it/registro-impreseguide-agli-adempimenti> ;

SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO: amministratore della società, beneficiario del vincolo o suo legale.

COMPILAZIONE PRATICA:

MODELLO S: scegliere indicazione analitica dei trasferimenti, codice Atto (A18) con data uguale alla data di notifica del provvedimento.

Si gestisce come una cessione quote con un dante causa (il proprietario) a cui corrispondono due o più soggetti aventi causa :

- il proprietario stesso con l'indicazione del suo titolo di possesso (PROPRIETA', USUFRUTTO, NUDA PROPRIETA');
- il/i beneficiari del vincolo di sequestro o creditore pignoratizio (a seconda dei casi dovrà indicarsi il diritto acquisito tra pegno . pignoramento - sequestro giudiziario/preventivo)

ALLEGATI: atto di sequestro o di pignoramento depositato con la seguente forma: copia per immagine (acquisita da scanner e trasformata in pdf/a) dell'originale cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato (art. 22 c. 3 D.Lgs. 82/05) e copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.+

NOTA BENE:

Per la quota sottoposta a sequestro nel quadro note aggiungere la seguente dicitura: Í Sentenza del Á Á Á (organo emittente) di sequestro giudiziario (o conservativo) delle quote sociali di proprietà del sig. Á Á Á Á Á Á (pari a euro Á Á Á Á.).

4 È INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE FIDUCIARIA

La società fiduciaria può agire in esecuzione del mandato con cui il fiduciante trasferisce alla fiduciaria i diritti reali sulla quota, ovvero in proprio come qualsiasi altro soggetto. Il presente paragrafo tratta la casistica relativa alla società fiduciaria nell'esercizio del suo mandato.

Si concretizzano principalmente due fattispecie opposte, una all'atto di conferimento del mandato (costituzione del diritto di intestazione fiduciaria) e l'altra alla rinuncia/revoca del mandato (estinzione dell'intestazione fiduciaria):

- costituzione - Mod. S: tipo diritto 01/PROPRIETA' per il dante causa (il fiduciante) e tipo diritto 09/INTESTAZIONE FIDUCIARIA (COSTITUZIONE) per l'avente causa (società fiduciaria);
- estinzione - Mod. S: tipo diritto 09/INTESTAZIONE FIDUCIARIA (COSTITUZIONE) per il dante causa (società fiduciaria) e tipo diritto 01/PROPRIETA' per l'avente causa (il fiduciante);

Quando il mandato passa da una società fiduciaria ad un'altra si trasferisce lo stesso tipo diritto 9/INTESTAZIONE FIDUCIARIA (COSTITUZIONE) dal dante causa all'avente causa.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE CON STARWEB

Poiché su Starweb la situazione di partenza viene ripresa dalla banca dati del Registro Imprese, il tipo diritto del DANTE CAUSA non può essere scelto, viene automaticamente riportato quello risultante nel Registro; di conseguenza la compilazione potrà rispecchiare le istruzioni di cui sopra solo se l'elenco soci è stato depositato

correttamente in precedenza. In caso di necessità utilizzare il quadro NOTE per dettagliare il tipo di trasferimento.

5 - TRASFERIMENTI CAUSA DI MORTE

Riferimenti normativi: art. 2469 e 2470 c.c., R.D. n. 239/1942, Circolare 18/01/2012, n. 3649/C.

Il trasferimento di quote per decesso è regolato dalla legge qualora non vi siano disposizioni testamentarie e/o vincoli statutari alla libera circolazione delle quote.

Ai sensi dell'art. 459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Pertanto dal momento della morte del de cuius al momento dell'accettazione le persone che hanno diritto all'eredità sono "chiamati all'eredità" e non ancora eredi.

Gli eredi (nel senso di soggetti che subentrano nei diritti del de cuius) sono coloro che accettano l'eredità, anche se con beneficio di inventario. Tale accettazione ha poi effetto retroattivo, cioè si ritorna alla data del decesso.

In mancanza di testamento, la quota cade in comproprietà. Se gli eredi vogliono disporre diversamente dalla comproprietà, devono ricorrere all'atto di trasferimento quote (cioè la divisione della comproprietà) redatto in base alle forme previste dalla normativa vigente.

In presenza di testamento, la successione si sviluppa come deciso dal de cuius.

TERMINE: no termine

COSTI: per diritti di segreteria e imposta di bollo si rimanda alla tabella sul sito camerale alla pagina <http://www.an.camcom.gov.it/registro-imprese/guide-agli-adempimenti>

SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO: Notaio o Erede/legatario o Amministratore;

COMPILAZIONE PRATICA:

MODELLO S: Modello S informatico firmato digitalmente dall'op testatario della distinta fedra (codice atto A18) compilando l'indicazione analitica dei trasferimenti con data Atto = la data del decesso; si realizza una cessione quote con un dante causa (il de cuius) a cui corrispondono due o più soggetti aventi causa (c.d. coeredi, va indicata la frazione di partecipazione, es 1/2, 1/3, ecc).

In caso di eredità divisa, qualora è stato redatto l'atto notarile o il testamento, si faranno tante variazioni quanti sono gli eredi: il cedente sarà sempre il de cuius, il cessionario sarà di volta in volta ciascuno degli eredi con la relativa quota.

ALLEGATI: la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (scaricabile dal sito <http://www.an.camcom.gov.it/modulistica/registro-imprese>), sottoscritta da almeno un erede (anche in forma autografa con allegato documento di identità) e firmata digitalmente da chi presenta la istanza, attestante:

- notizia e data del decesso;
- assolvimento degli obblighi previsti dalle clausole statutarie disciplinanti il diritto di prelazione sulle partecipazioni della società;
- indicazione ed individuazione degli eredi e della loro accettazione;
- data in cui è stata presentata all'Agenzia delle entrate denuncia di successione oppure la condizione di soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate;
- inesistenza fra gli eredi di soggetti minori, ovvero l'indicazione della relativa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 20, comma 3, c.c. per l'accettazione dell'eredità ed indicazione degli esercenti la potestà parentale o del curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 321 c.c.;
- inesistenza di disposizione testamentaria

6 - ABOLIZIONE LIBRO SOCI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ALLINEAMENTO

Il libro soci delle S.r.l. è stato soppresso, quale libro obbligatorio, dall'art. 16 del D.L.185/2008, convertito nella L. 2/2009. Gli amministratori avevano l'obbligo di depositare al Registro Imprese, entro il 30 marzo 2009, apposita dichiarazione per allineare gli assetti proprietari certificati dal Registro Imprese con le risultanze del libro soci.

Coloro che non l'hanno depositato, depositano ora un elenco soci con data 30 marzo 2009, versando il diritto di segreteria e l'imposta di bollo ordinari.

TERMINE: no termine

COSTI: per diritti di segreteria e imposta di bollo si rimanda alla tabella sul sito camerale alla pagina <http://www.an.camcom.gov.it/registro-imprese/guide-agli-adempimenti>;

SOGGETTI OBBLIGATI: Amministratore

COMPILAZIONE PRATICA:

MODELLO S informatico firmato digitalmente dall'ipotecatario della distinta Fedra (codice atto 520).

Nel caso si intenda presentare una pratica di rettifica è necessario aggiungere questa precisazione nelle Note della stessa pratica: trattasi di rettifica alla pratica di abolizione libro soci ai sensi dall'art. 16 del D.L.185/2008, (indicare gli estremi della pratica che si intende rettificare: numero e data del protocollo). La pratica sarà esente da diritti e bolli.

ALLEGATI: non sono previsti allegati

NOTA BENE:

Il Registro delle Imprese funge da libro soci. Le iscrizioni vengono fatte in base alla data di presentazione e non in base alla data di effetto delle stesse.

Se pertanto la cronologia dei depositi non dovesse rispettare la cronologia degli atti, l'ufficio non potrà intervenire né manualmente né con protocolli d'ufficio, ma dovrà essere cura e interesse della società depositare un elenco soci aggiornato, codificato con codice atto 508, pagando diritti e imposta di bollo.

7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL PRESENTATO DA ISCRITTI NELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

La normativa di riferimento:

L'art. 36 comma 1 bis D.L. n° 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Dal 22 agosto 2008, pertanto, l'atto di trasferimento di quote di S.r.l. può (in alternativa alla usuale procedura effettuata dal notaio ai sensi dell'art. 2470 c.c.) essere sottoscritto da tutti i contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Entro 30 giorni dalla data dell'atto (leggi: marcatura temporale) esso deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a ciò incaricato.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 36 c.1 bis L.133/08, dall'art. 31 c. 2 quater L. 340/00 e dall'art. 78 comma 1 del D. Lgs. 139/2005, detta competenza deve intendersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo in questione.

La presentazione della richiesta di iscrizione dell'atto non può essere fatta direttamente da una o da entrambe le parti contraenti.

Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio di cui alla presente comunicazione, sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso (cf. anche parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico . Registro Ufficiale prot. n. 127447 del 05/07/2011).

Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti:

- . costituzione di pegno;
- . costituzione di usufrutto;
- . donazione;
- . costituzione di fondo patrimoniale;
- . divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria;
- . costituzione in trust.

L'atto: forma, firma digitale e marcatura temporale

L'atto di trasferimento di quote deve essere un file originale informatico (es.: contratto scritto con un software di videoscrittura), trasformato in pdf/A e firmato digitalmente da tutti i partecipanti alla cessione.

Per richiesta dell'Agenzia delle Entrate, l'atto va firmato anche dal professionista.

Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di secondo grado (es.: atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano, infatti, la creazione di una copia digitale (semplice) dell'atto di trasferimento e non rispettano quanto previsto dal regolamento del registro delle imprese, che, in caso di atti non notarili, impone la presentazione all'ufficio dell'atto in originale o in copia autentica.

Al fine di garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico recante l'atto di trasferimento, il file da sottoscrivere digitalmente deve essere elaborato in formato standard tale da escludere la presenza di macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati nello stesso file.

Il formato standard idoneo allo scopo è il %PDF/A-1+(standard ISO 19005-1-2005), che può essere prodotto mediante l'impiego di diversi strumenti, ad es. Adobe Acrobat professional (www.adobe.it) o altri software gratuiti e open source, ad es. Openoffice (<http://it.openoffice.org/>).

NOTA BENE:

Per verificare se l'atto in pdf/A-1 sia Iso 19005-1:2005, l'utente può utilizzare l'applicazione disponibile sul sito: www.webtelemaco.infocamere.it >> strumenti software >>strumenti on line>> Verifica conformità PDF/A.

Predisposto l'atto così come indicato, sul file vanno apposte le firme digitali di tutti i contraenti; si ottiene così un file con estensione .p7m.

Al fine di attribuire data certa all'atto informatico, è necessario che venga apposta la marcatura temporale, che consiste nell'associare una data e un'ora certe, opponibile ai terzi, a un documento informatico.

La marcatura temporale va effettuata dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei componenti.

Se si utilizza il software DiKe, all'atto dell'apposizione dell'ultima firma digitale può essere utilizzata la funzione %marca e firma+, dopo aver selezionato il file .p7m contenente tutte le firme digitali apposte in precedenza.

Il file, una volta marcato temporalmente, assume l'estensione **.m7m** e non può più essere sottoscritto digitalmente da altre persone.

L'atto da presentare all'Agenzia delle Entrate richiede l'apposizione al documento della marca temporale in modalità separata (**file.tsr**).

È possibile separare la marcatura temporale dal documento con estensione .m7m utilizzando il programma Dike o altri software di firma presenti sul mercato, selezionando dal menu %strumenti+ la voce %separa marca dal documento+. Operando in questo modo viene mantenuto l'originale con estensione .m7m e vengono creati due

files uno con estensione .p7m, che riporta la firma digitale, e uno con estensione .tsr, che riporta la marcatura temporale, da presentare all'Agenzia delle entrate per la registrazione telematica; l'Agenzia rilascia un file .rel da allegare successivamente alla pratica telematica.

NOTA BENE

L'acquisto delle marcature temporali può avvenire online sul sito:

http://www.infocert.it/webroot/services/view/Firma_Digitale_e_Sicurezza/Marcatura_temporale/index.html.

Predisposizione della pratica

La richiesta di iscrizione deve essere redatta con il software Fedra (modello S, codice atto A18) o StarWeb, o altro software compatibile e deve:

- essere sottoscritta con firma digitale di ruolo da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili oppure in alternativa, sottoscritta con firma digitale personale e riportare, nel quadro NOTE della pratica, la seguente dicitura:

% sottoscritto dott./rag., nato a il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di al numero Dichiaro, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione.+

- avere allegato il documento di incarico professionale, possibilmente digitale e comunque sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti e dal commercialista che dichiarano l'affidamento dell'incarico al professionista. L'incarico può essere inserito anche in calce all'atto. In alternativa deve essere riportata nel quadro NOTE della pratica, la seguente dicitura:

% sottoscritto dott./rag. õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ , nato a õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ . il õ õ ..õ , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere stato incaricato, in data .../.../....., alla trasmissione dell'atto di trasferimento di quote da tutte le parti contraenti, sulla base di documentazione in proprio possesso e a disposizione dell'ufficio del registro delle imprese.+

ALLEGATI

Una volta completata la pratica, allegare il file con estensione ".rel.p7m." rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, a questo punto il sistema scompatta il file .rel in:

- atto di cessione quote firmato digitalmente dal/i cedente/i; cessionario/i e commercialista;
- ricevuta di registrazione;

- file.xml.

NOTA BENE

Qualora l'ufficio non riceve il file ".rel.p7m" o ci siano stati errori, non è possibile in correzione allegare il presente file, ma occorre procedere alla predisposizione di una nuova pratica.

COSTI: per diritti di segreteria e imposta di bollo si rimanda alla tabella sul sito camerale alla pagina <http://www.an.camcom.gov.it/registro-imprese/guide-agli-adempimenti>.

Termini di deposito e sanzioni

Il termine per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle entrate è di venti giorni.

Il deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni a cura dell'intermediario abilitato. I trenta giorni si calcolano dalla data della marcatura temporale, che è anche la data dell'atto.

In caso di ritardo, si la sanzione amministrativa viene comminata all'intermediario (per ulteriori informazioni in merito: <http://www.an.camcom.gov.it/registro-imprese/sanzioni-registro-imprese>).

NOTA BENE:

Qualora l'atto/file allegato alla pratica telematica:

- **abbia un contenuto errato;**
- **non sia un originale informatico;**
- **non sia un PDF/A (standard ISO 19005-1-2005);**
- **non vi siano state apposte tutte le firme digitali previste;**
- **non sia marcato temporalmente**

Il cliente deve procedere ad una nuova redazione dell'atto secondo le disposizioni sopra richiamate e deve provvedere nuovamente alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia Entrate.

7 - NOTE VARIE

1. La cessione quote deve rispettare eventuali clausole statutarie di prelazione, di gradimento, di esclusione o limitazione della trasferibilità delle quote medesime.
2. Non possono essere iscritte cessioni di quote di società a responsabilità limitata in liquidazione quando sia già stato approvato e depositato il bilancio finale di liquidazione.
3. L'unicità della quota non significa indivisibilità della medesima. Anche nel silenzio del codice riformato si deve ritenere perduri la possibilità di vendita frazionata di una quota, salvo diversa disposizione statutaria. Nel caso esista un vincolo statutario potrà essere iscritto solo l'atto di cessione dell'intera quota.
4. Non possono essere iscritte le cessioni di quote dal de cuius agli eredi se lo statuto prevede la non trasmissibilità delle quote, in questo caso lo avente causa eredita un credito equivalente al valore della quota. Non possono essere iscritte le cessioni di quote da erede a terzo contraente se l'erede non è iscritto nel Registro delle imprese.
5. Gli atti di acquisto per persona da nominare vengono annotati in calce alle quote.
6. L'atto di vendita di quote altrui verrà iscritto solo contestualmente all'atto con il quale il cedente acquista le quote dal legittimo proprietario.
7. I contratti di acquisto di quote a favore di un terzo vengono invece iscritti secondo le normali procedure o a favore del contraente interessato, in caso di revoca della promessa o di rifiuto di terzo di profittarne, ovvero a favore del terzo, se lo stesso dichiara di volerne profittare.
8. I contratti di cessione di quote prima che sia costituita la società a responsabilità limitata sono nulli e non iscrivibili nel Registro delle imprese.